

A564 - HERA/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO

Provvedimento n. 30679

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2023;

SENTITO il Relatore, Avvocato Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. A partire dal settembre 2022 sono pervenute alcune segnalazioni che lamentano l'onerosità delle tariffe del servizio del teleriscaldamento ("TLR") e le difficoltà di staccarsi dalla rete di TLR e adottare un diverso sistema di riscaldamento.

Una di tali segnalazioni, proveniente da una rete civica di condomini e cittadini segnalava delle criticità nella gestione da parte del gruppo Hera del servizio di teleriscaldamento di Ferrara. In particolare, il segnalante denunciava notevoli aumenti delle tariffe del TLR applicati da ottobre 2021 dal gruppo Hera che non parevano giustificabili con l'aumento del costo delle materie prime, atteso che il calore fornito dalla rete di teleriscaldamento di Ferrara deriverebbe principalmente dalla valorizzazione energetica dei rifiuti e dalla geotermia. Il segnalante lamentava, inoltre, che la tariffa fissa applicata alla componente geotermica – in seguito all'accordo siglato fra Hera e Comune di Ferrara a ottobre 2022 che sganciava la componente tariffaria geotermica dal prezzo del gas – fosse comunque iniqua, poiché superiore allo stesso prezzo trasformato del gas.

2. Gli Uffici hanno inviato, il 2 dicembre 2022, una richiesta di informazioni al gruppo Hera. La richiesta aveva a oggetto le reti di teleriscaldamento operate dal gruppo, le relative fonti energetiche impiegate (e il peso delle stesse, in termini di energia prodotta e di spesa per il fornitore del servizio), le modalità di determinazione dei prezzi e l'andamento dei costi delle materie prime, le modalità e i costi di recesso e, eventualmente, il reintegro dell'investimento iniziale, nonché la presenza o meno di eventuali sussidi. La risposta a questa richiesta è pervenuta nel gennaio 2023 ed è stata integrata da ultimo in data 31 marzo 2023.

II. LE PARTI

3. Hera S.p.A. è una società posta al vertice dell'omonimo gruppo societario multiutility, operante nei settori ambientale (gestione e trattamento dei rifiuti), idrico (acquedotto, fognature e depurazione) ed energetico (distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e servizi energia), ma anche nel settore dei servizi per l'illuminazione pubblica e telecomunicazioni. Nel 2022 Hera ha realizzato un fatturato consolidato di gruppo di circa 20 miliardi di euro.

4. Herambiente S.p.A. è la società a capo delle attività del gruppo HERA nel settore ambientale. Il suo capitale è detenuto al 75% da Hera S.p.A. e al 25% da EWHL European Waste Holdings Limited, una società di diritto inglese. Nel 2021 il fatturato consolidato di Herambiente è stato di 432,7 milioni di euro.

III. I PREZZI DI HERA PER IL TELERISCALDAMENTO

III.1. Il settore del teleriscaldamento

5. Il teleriscaldamento è un sistema di fornitura di calore (veicolato attraverso acqua calda/vapore) e acqua calda sanitaria a utenze domestiche e non domestiche, alternativo rispetto al tradizionale sistema di riscaldamento tramite caldaie a gas. Il calore fornito attraverso una rete di TLR può provenire da diverse tipologie di impianto e derivare da diverse fonti energetiche.

6. Per generare calore può essere utilizzata una grande varietà di combustibili: gas naturale, biomasse, rifiuti solidi urbani, carbone, olio combustibile. Del totale dell'energia termica fornita, circa il 26% deriva da fonti considerate rinnovabili (bioenergia, geotermia, rifiuti ecc.), il restante 74% da gas naturale e, in misura residuale, altri combustibili fossili (di cui, il 50% da cogenerazione, il 24% da produzione semplice). Circa 2/3 del calore immesso nelle reti di TLR è prodotto in impianti di "cogenerazione", cioè in impianti che consentono la contemporanea produzione di energia elettrica e calore.

7. La diffusione del servizio rimane concentrata principalmente nell'Italia settentrionale e centrale, dove la maggiore domanda di calore per il riscaldamento degli edifici e l'elevata densità abitativa consentono di giustificare i rilevanti

investimenti infrastrutturali necessari per assicurare la fruizione del servizio agli utenti¹. Per ragioni anche storiche, i principali operatori risultano le principali società ex municipalizzate del Nord del Paese (tra cui il gruppo Hera), generalmente attive nei settori contigui del gas naturale e dell'energia elettrica e integrate nell'attività di distribuzione e vendita.


8. La generazione di calore assume quindi generalmente, nelle reti di TLR italiane (nonché, come si vedrà, nello specifico caso di Hera) una configurazione di monopolio verticalmente integrato, con il medesimo soggetto che genera il calore, lo trasporta, lo distribuisce localmente e lo vende all'utente finale. Ciò deriva, a sua volta, dal carattere di monopolio naturale della rete di trasporto e distribuzione del calore – in analogia con altre reti di trasporto e distribuzione (ad esempio, quelle del gas e della energia elettrica, spesso gestite dal medesimo monopolista che gestisce la rete di TLR). Diversamente da queste ultime, tuttavia, il TLR potrebbe in astratto essere sostituito da sistemi di riscaldamento alternativi, in particolare dai tradizionali sistemi di riscaldamento tramite caldaie a gas e tale possibilità potrebbe, almeno in astratto, assicurare l'esistenza di una forma di concorrenza *ex ante* tra sistemi di riscaldamento alternativi che potrebbe mitigare il potere di mercato dei gestori di TLR nei confronti dei propri utenti. Probabilmente, anche per questo motivo, oltre che per il fatto che il TLR rappresentava, negli ultimi anni, una modalità di riscaldamento emergente, non è stata finora prevista una regolamentazione del prezzo di cessione del calore agli utenti, che dunque è lasciato alla libera determinazione degli operatori.

9. Nel novembre 2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") ha pubblicato i risultati di una propria indagine conoscitiva sul settore del TLR e, in particolare, sul rapporto tra prezzi e relativi costi, per indagare il fenomeno di consistente rialzo dei prezzi del servizio osservato, in media, a partire dall'ultimo trimestre 2021, contestualmente al repentino incremento delle quotazioni del gas naturale². ARERA osservava che tra gli operatori del settore era diffusa la prassi di stabilire i prezzi del servizio di teleriscaldamento in modo da riflettere la spesa che l'utente avrebbe sostenuto se avesse utilizzato un sistema di climatizzazione alternativo (metodo del c.d. "*costo evitato*"). Ad ogni modo, come illustrato dalla figura 1 (estratta dal documento pubblicato dal regolatore), la ARERA rilevava anche che i prezzi praticati dai gestori risultavano generalmente superiori alla stima dell'effettivo "*costo evitato*" effettuata da tale Autorità, suggerendo pertanto che la possibilità di passare al sistema di riscaldamento tradizionale non risultava del tutto disciplinante per i prezzi praticati dai gestori del TLR, probabilmente a causa della imperfetta capacità dei consumatori di comparare la convenienza dei diversi sistemi di riscaldamento e a causa dei costi da questi sostenuti per passare da un sistema all'altro (c.d. *switching costs*). Infine, la ARERA ha osservato che, in ogni caso, vi erano operatori che, pur facendo evolvere le proprie tariffe in base all'andamento del prezzo del gas, producevano il calore fornito tramite fonti energetiche di altro tipo, non necessariamente soggette al medesimo andamento, rilevando che tali operatori avrebbero realizzato significativi extraprofiti.

¹ [Le cinque regioni del Nord – Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto – rappresentano, da sole, il 97% dell'energia termica erogata da sistemi di teleriscaldamento in Italia.]

² [Cfr. <https://www.arera.it/it/docs/22/547-22.htm>.]

Figura 1: Confronto tra i prezzi rilevati e la stima del costo evitato elaborata da ARERA



Fonte: indagine conoscitiva ARERA sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del TLR. La linea continua (blu) rappresenta il livello del costo evitato calcolato dall'Autorità, mentre i boxplot mostrano la distribuzione dei prezzi di listino pubblicati dagli esercenti.

III.2. Le reti di TLR di Hera e l'andamento dei prezzi

10. Il gruppo Hera opera venticinque reti di teleriscaldamento registrate presso la ARERA, che interessano dodici Comuni e sono raggruppabili nelle seguenti sette aree locali: area metropolitana di Bologna, Imola, Modena, Ferrara, Forlì, Cesena e Ravenna. La tabella 1 riassume alcune caratteristiche salienti delle reti in tali aree.

Tabella 1 – Reti di teleriscaldamento del gruppo Hera*

Società	Reti	Fonti energetiche	Modalità tariffaria
Hera S.p.A.	Ferrara	geotermica [40-50%], rifiuti [30-40%], gas [10-20%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale fino a 30/9/2022; da 1/10/22: media ponderata geotermico a costo fisso e altre fonti a costo evitato
Hera S.p.A.	Bologna	gas [70-80%], rifiuti [20-30%], altro [0-5%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Hera S.p.A.	Forlì	gas [60-70%], rifiuti [30-40%], solare [0-5%]	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Hera S.p.A.	Imola	Gas naturale	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Hera S.p.A.	Modena	Gas naturale	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Hera S.p.A.	Cesena	Gas naturale	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale
Hera S.p.A.	Ravenna	Gas naturale	Costo evitato + Variazioni tariffa ARERA gas naturale

11. La rete di Ferrara, una tra le maggiori reti italiane, copre circa il 10% dei consumi termici civili ed è alimentata prevalentemente dalla combustione di rifiuti e da energia geotermica, con un contributo residuale delle caldaie di integrazione a gas naturale. Le reti di Bologna sono servite in parte da impianti a gas naturale e in parte dal termovalorizzatore FEA. Anche le reti di Forlì, di estensione limitata, sono alimentate prevalentemente a energia fossile, con un contributo significativo del termovalorizzatore e più limitato. La rete di Imola, di estensione significativa, e quelle di Modena, Cesena e Ravenna (molto piccola) sono alimentate da calore prodotto dalla combustione di gas naturale.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

12. Le reti del gruppo sono gestite direttamente da Hera S.p.A. che, quindi, è titolare sia dei contratti di vendita del calore che di quelli di acquisto del calore stesso a monte o delle materie prime necessaria alla produzione dello stesso. Tale società è anche titolare delle centrali di produzione del calore, con l'eccezione dei termovalorizzatori di Ferrara e Forlì (di proprietà di Herambiente S.p.A.), dei pozzi geotermici di Ferrara (in concessione a un RTI a cui partecipano, con una quota del 50% ciascuno, Hera ed Enel Green Power Italia S.p.A.), del termovalorizzatore di Bologna (della società FEA S.r.l., detenuta dal gruppo al 51%), dell'impianto a ciclo combinato a gas di Imola (di proprietà di Hera S.p.A. ma gestito da Hera Trading S.r.l.) e dell'impianto solare termico di Forlì (di proprietà della società FMI S.r.l., società soggetta al controllo analogo congiunto indiretto degli Enti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese).

13. Le tariffe praticate per il servizio di TLR hanno diverse articolazioni, basate sulla dimensione dell'utente (in termini di consumo e potenza) e sul tipo di utilizzo del calore (domestico, non domestico e industriale). Tali tariffe, invece, non differiscono (se non per leggere differenze nella quantificazione di alcuni parametri tecnici) tra le diverse reti e località (sebbene sia verosimile che, in base alle caratteristiche della rete e alla tipologia di utenza allacciata, esse possano essere utilizzate in misura diversa nelle diverse reti).

14. Le formule tariffarie monomie (ossia costituite da una unica componente) utilizzate da Hera dipendono linearmente (in ragione di un parametro fisso, relativo ai costi di trasformazione energetica dei servizi di teleriscaldamento) dal prezzo medio unitario complessivo del gas per un utente del servizio di tutela con consumi pari a 1.500 mc/anno. Similmente, anche le tariffe binomie (in cui alla componente del prezzo del calore si aggiunge un'ulteriore componente tariffaria, detta "quota potenza") seguono linearmente l'andamento del prezzo del gas naturale per i clienti del servizio di tutela, sia nel prezzo del calore consumato che nella quota potenza³. Il gruppo poi utilizza una tariffa denominata "Teleriscaldamento condominio Hera" che viene aggiornata, per quel che riguarda la componente prezzo del calore, facendo evolvere in modo sincronico un prezzo base (0,0745 euro/kWh) in base alla metà della variazione percentuale dell'indice PFOR (anch'esso relativo al prezzo del gas naturale) rispetto al valore assunto da tale indicatore nel periodo base⁴.

15. Infine, il gruppo ha reso noto che (come peraltro riportato sulla stampa), in applicazione della Convenzione tra Hera e il Comune di Ferrara di ottobre 2022, a partire dal 1° ottobre 2022, le modalità di tariffazione relative alla rete di Ferrara sono state modificate per scindere la componente tariffaria geotermica da quella non geotermica. In particolare, per la quota prodotta da energia geotermica viene applicata la tariffa fissa pari a 155 euro/MWh; per la restante quota di calore, continuano ad applicarsi le modalità tariffarie precedentemente descritte e dipendenti dalla evoluzione del prezzo del gas.

16. La figura 2 fornisce una illustrazione sintetica dell'andamento dei corrispettivi richiesti nelle reti del gruppo Hera⁵, prendendo come riferimento la tariffa che viene usata per il maggior numero di utenze, la monomia domestica.


³ [Gli indicatori del prezzo del gas adottati tra le tariffe monomie e binomie e tra componenti delle tariffe binomie sono leggermente diversi (usando, ad esempio, in taluni casi livelli di consumo medi e in altri lo scaglione di consumo di appartenenza), ma in tutti questi casi il prezzo si evolve in base all'andamento del prezzo di tale materia prima.]

$$P_t = P_0 * \left[1 + 50\% \left(\frac{PFOR_t - PFOR_0}{PFOR_0} \right) \right]$$

⁴ [La formula, in tal caso, è pari a .]

⁵ [Considerata la dimensione trascurabile della rete, Ravenna viene esclusa dalla analisi.]

Figura 2 – Reti Hera - Andamento tariffa monomia 2021-23



Dalla figura emerge che i corrispettivi hanno seguito fino al secondo trimestre 2022 l'evoluzione della spesa per la materia prima gas del mercato tutelato del gas naturale. Nel terzo trimestre 2022 Hera appare aver mantenuto una tariffa stabile. A partire dall'ottobre 2022 l'andamento della tariffa nelle reti di Bologna, Forlì, Cesena, Modena e Imola riprende a seguire quello della spesa per la materia prima gas (le cui modalità di determinazione sono state innovate da ARERA).

Nel caso di Ferrara, si osserva come la tariffa, pur seguendo l'andamento suddetto, fino al primo trimestre 2023 ha riduzioni maggiori e aumenti minori di quelli delle altre reti, grazie alla revisione delle sue modalità di determinazione. Tuttavia, nell'aprile 2023 i vantaggi della nuova tariffa di Ferrara sembrano esauriti: la progressiva riduzione del prezzo del gas ha portato la tariffa basata sul costo evitato al di sotto del prezzo fisso della componente geotermica e perciò gli utenti della rete di Ferrara beneficiano della riduzione dei prezzi di riferimento del gas solo per la parte di calore di origine non geotermica.

17. L'acquisto del calore o delle fonti energetiche da parte di Hera S.p.A. dalle società del gruppo avviene, in base a quanto dichiarato da Hera, nelle seguenti modalità. Il gas naturale (e la energia elettrica) viene acquistato da Hera Comm S.p.A. [omissis]⁶. Il calore prodotto dai termovalorizzatori del gruppo viene acquistato dalle rispettive società (Herambiente e FEA) [omissis]. Il calore prodotto dall'impianto a ciclo combinato di Hera Trading S.r.l. è venduto a prezzi aggiornati mensilmente, [omissis]. Infine, la energia termica da geotermia acquistata dalla ATI Hera-Enel Green Power Italia S.p.A. viene acquistata [omissis].

18. Hera ha dichiarato che le proprie reti beneficiano di alcuni incentivi e, in particolare, degli incentivi per Certificati Bianchi da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) secondo il DM 05/09/2011 e s.m.i. Tale incentivo per l'anno 2022 ammonta a 890.711,57 € per i Titoli di Efficienza Energetica maturati nel corso del 2021 e ha riguardato le reti di Bologna, Cesena e Modena.

IV. VALUTAZIONI

IV.1. I mercati rilevanti e la posizione dominante di Hera

19. Come si è anticipato, il servizio di teleriscaldamento presenta evidenti caratteristiche di monopolio naturale, per via della non replicabilità della rete utilizzata per la erogazione del servizio stesso in ciascuna area locale, considerata la dimensione della domanda esprimibile da tale area, in analogia con i servizi di distribuzione del gas e della energia elettrica.

20. Quanto alla ipotetica sostituibilità dei servizi di teleriscaldamento con modalità di riscaldamento alternative, in particolare con i tradizionali sistemi che impiegano le caldaie a gas, si osserva che, come rilevato da ultimo dalla ARERA nella propria indagine conoscitiva, essa appare del tutto limitata. Tale Autorità, nella propria analisi, ha infatti osservato che i prezzi praticati dai gestori del TLR, pur basandosi su una formula che si propone di quantificare il "costo evitato" dal consumatore nel rinunciare a ricorrere a un sistema di riscaldamento tradizionale, eccedono la stima che tale Autorità ha effettuato dell'effettivo costo, per un consumatore, di un sistema di riscaldamento tramite caldaia a gas. L'evidenza di tale differenza di prezzo unidirezionale induce quindi a ritenere che la capacità dei

⁶ [omissis].

consumatori di quantificare correttamente *ex ante* i costi associati ai diversi sistemi di riscaldamento e di compararli appare tuttora insufficiente (anche a causa della limitata comprensione delle tecnologie disponibili, delle relative offerte e delle categorie e del livello dei costi associati). A riguardo, si osserva che una decisione consapevole richiederebbe peraltro la capacità del consumatore di anticipare e fattorizzare correttamente i notevoli switching cost futuri (ad esempio, il costo di slacciare una utenza di TLR per fare impiantare un sistema di riscaldamento tradizionale) che dovrà fronteggiare una volta optato in favore del sistema di teleriscaldamento.

21. In aggiunta a ciò – e soprattutto – come rilevato anche dalla stessa ARERA, i sistemi di TLR, diversamente dai sistemi di riscaldamento tradizionale, possono utilizzare fonti energetiche – come, ad esempio, la termovalorizzazione dei rifiuti – diverse da quella del gas naturale. Tale differenza tecnologica rappresenta un ulteriore elemento che, a sua volta, rende inerentemente diverse tali modalità di riscaldamento. In particolare, nel caso in cui i prezzi del combustibile gas naturale dovessero raggiungere – come è avvenuto a partire dalla fine del 2021 – livelli elevati, la differenza di costo tra un sistema che utilizza necessariamente il gas e un sistema che invece utilizzi in modo prevalente fonti energetiche alternative potrebbe raggiungere livelli significativi, comportando quindi una differenziazione verticale “drastica” tra tali tecnologie che potrebbe lasciare il gestore della rete di TLR privo di qualsiasi effettiva disciplina concorrenziale.

22. Alla luce di questi elementi, si deve ritenere che il TLR sia un mercato rilevante distinto, in termini merceologici, dalle altre tecnologie di riscaldamento.

23. Quanto all’estensione geografica del mercato del TLR, essa ha chiaramente una dimensione locale, definita dall’estensione della singola rete di teleriscaldamento.


24. Ciascuna rete di teleriscaldamento costituisce dunque un mercato rilevante, nel quale il gestore della rete detiene una posizione dominante – monopolistica – nella fornitura del calore agli utenti allacciati alla rete stessa e dei servizi connessi.

IV.2. Le condotte contestate

25. Il presente procedimento riguarda il settore del teleriscaldamento, soggetto per alcuni profili alla regolazione dell’ARERA. Tale regolazione non riguarda il prezzo di vendita del calore agli utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento, che è stabilito, allo stato, liberamente dal gestore della rete. La fissazione dei prezzi di vendita del calore ricade quindi pienamente nell’ambito di intervento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990.

26. Le condotte in esame vanno contestualizzate in uno scenario economico che ha visto un rapido aumento delle quotazioni del gas naturale sui principali *hub* europei in particolare nell’anno termico ottobre 2021 – settembre 2022 e a una significativa instabilità di tali quotazioni (cfr. figura 3).

Figura 3: andamento del prezzo spot del gas naturale presso i maggiori hub europei, 2018-2023



Fonte: GME

A fronte delle quotazioni in media inferiori ai 25 €/MWh che hanno prevalso sul mercato tra il 2015 e il 2020, nell’ultimo trimestre 2021 le quotazioni hanno raggiunto livelli quattro volte più elevati, mentre la quotazione media del 2022 è risultata di oltre il 150% più elevata di quella del 2021.

27. In questo contesto, l’utilizzo da parte di Hera, di formule di *pricing* basate sulla evoluzione dei prezzi del gas naturale, anche laddove il calore fornito sia ottenuto prevalentemente da fonti energetiche diverse il cui costo è, in linea di principio, indipendente dalle quotazioni del gas naturale, appare suscettibile, in assenza di meccanismi

correttivi per livelli del prezzo del gas estremamente alti, di trasferire sui consumatori un onere eccessivo, che non sembrerebbe giustificato in ragione dell'incidenza del costo del gas nella produzione del calore, rendendo eccessivamente onerosa la clausola di definizione dello stesso. Ciò appare verificarsi in particolare a Ferrara – dove gran parte del calore immesso nella rete di TLR proviene da un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Herambiente e dai pozzi geotermici di cui è concessionario un RTI, partecipato al 50% da Hera e da ENEL Green Power S.p.A..

28. L'applicazione di tali formule di prezzo, in un contesto dominato da aumenti estremamente significativi del costo del gas registrati a partire dagli ultimi mesi del 2021, appare *prima facie* suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 3, lettera a), della legge n. 287/1990 nella rete di teleriscaldamento di Ferrara, che produce una quota prevalente del calore tramite termovalorizzazione dei rifiuti e da geotermia, nella misura in cui abbia comportato l'applicazione di prezzi eccessivi, generando extraprofiti non giustificati per Hera e le società del gruppo da cui essa acquista il calore. Non vi sono ragioni, infatti, per ritenere che tali *input* abbiano registrato aumenti di costo sostanziali o comunque comparabili con quelli che hanno riguardato il prezzo del gas. Di conseguenza non appare giustificata l'applicazione, anche per tale rete e nel contesto eccezionale registratosi, di tariffe che rispecchiano la crescita dei prezzi del gas. Tale pratica, d'altro canto, avrebbe impedito ai consumatori di beneficiare dei vantaggi economici che la scelta di legarsi a una modalità di produzione di calore diversa dalla combustione di gas naturale avrebbe potuto produrre nello scenario di elevati prezzi del gas recentemente sperimentato.

29. Per quanto riguarda la riforma tariffaria intervenuta a Ferrara nell'ottobre 2022 – che ha portato all'individuazione di una tariffa basata sulla media tra un valore fisso per l'energia geotermica e il suddetto "*costo evitato*" applicato al calore da rifiuto e da gas naturale, ponderata con le rispettive quantità di calore immesse in rete – va rilevato che la componente tariffaria applicata al calore proveniente dalla combustione dei rifiuti (pari a circa il 40% del calore immesso in rete) continua a essere legata a un riferimento (il prezzo del gas) che potrebbe comportare oneri ingiustificati per i consumatori.

Inoltre, allo stato non si può escludere che il livello al quale è stato fissato il valore della componente da geotermia non possa generare oneri eccessivi per gli utenti della rete di TLR di Ferrara.

30. La complessiva valutazione di un'eventuale eccessività dei prezzi praticati per il servizio di TLR non può, inoltre, prescindere da una analisi delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento del calore tra Herambiente e la RTI di Ferrara, da un lato, e Hera, dall'altro lato, anche con riferimento agli effettivi costi di generazione del calore fornito.

31. Quanto precede porta a ritenere che possano sussistere i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Hera S.p.A., gestore delle reti del gruppo e co-controllante del RTI che fornisce calore di fonte geotermica alla rete di Ferrara, e di Herambiente S.p.A., gestore del termovalorizzatore che fornisce calore alla rete di Ferrara, per accertare possibili violazioni dell'articolo 3, lettera a), della legge n. 287/1990.

RITENUTO, pertanto, che le condotte descritte, poste in essere da Hera S.p.A. e da Herambiente S.p.A. a partire dal 2021, siano suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Hera S.p.A. e Herambiente S.p.A., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Massimo Esposito;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Guido Stazi

Roberto Rustichelli